



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 114 del 27/08/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente;  2) Approvazione verbale della seduta precedente;  3) Approvazione del “Regolamento per l’uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento”;  4) Approvazione del “Regolamento per la istituzione e disciplina del mercato biologico di Alcamo”;  5) Varie ed eventuali.
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	18,35		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,00		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,55		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,00		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	19,00		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,00		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 27 del mese di Agosto, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione del "Regolamento per l'uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento"**".

Il Presidente invita il Consigliere Comunale Fundarò Antonio a dare lettura integrale del Regolamento ed ad integrare lo stesso con le modifiche concordate.

## **CAPO I**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della sosta nelle aree di parcheggio di proprietà o in possesso del Comune di Alcamo, all'interno delle quali non trova applicazione il codice della strada o il medesimo non provvede a disciplinarne completamente il loro utilizzo, gestite direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale.

## **CAPO II**

### **PRESCRIZIONI SULL'UTILIZZO DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A ROTAZIONE ORARIA O MENSILE**

#### **Articolo 2**

##### **Norme d'utilizzo per gli utenti**

1. Il servizio di parcheggio è reso alle condizioni che seguono e con l'applicazione delle tariffe esposte al pubblico qualora il servizio sia reso anche a pagamento.

2. L'utilizzazione degli spazi per la sosta è normalmente a tariffa su base oraria o per abbonamento mensile. Alla determinazione della tariffa provvede la Giunta Comunale ai sensi del vigente codice della strada.
3. Le modalità d'abbonamento sono contenute nel presente regolamento a disposizione degli utenti presso ogni cassa automatica o manuale, anche per estratto, d'ogni singolo posteggio e possono essere integrate dai singoli regolamenti della società che gestisce l'area, qualora il Comune non provveda con propria gestione, purché dette norme non siano in palese contrasto con quelle di cui al presente regolamento. Eventuali chiarimenti verbali circa l'utilizzo delle aree in parola, da parte dell'utenza dovranno essere forniti dagli addetti alla gestione del posteggio.
4. La stipula dell'abbonamento del posto auto o del posto ciclomotore richiede l'indicazione da parte dell'utente delle proprie generalità, del proprio indirizzo, del numero dell'utenza telefonica, nonché della targa del veicolo o del ciclomotore. Questi dati, necessari per il buon funzionamento del rapporto con l'utente, saranno comunque garantiti dalla massima riservatezza, ai sensi delle vigenti normative sul trattamento dei dati personali, ed in tal senso il titolare del trattamento sarà il Sindaco ed il responsabile del medesimo trattamento sarà invece il legale rappresentante dell'ente/società gestore/trice.
5. La tessera d'ingresso al parcheggio, ovvero il possesso di una tessera d'abbonamento, per aree di sosta gestite con sistema ad ingressi regolamentati mediante sistemi automatici o manuali, sbarre, cancelli ecc., consente la sosta negli stalli liberi con esclusione dei posteggi riservati da apposita segnaletica stradale.
6. La tessera d'ingresso o la tessera d'abbonamento costituisce l'unico documento valido per il ritiro del veicolo.
7. L'eventuale smarrimento o deterioramento della tessera dovrà essere comunicato agli uffici del parcheggio che provvederanno alla sostituzione della stessa.
8. Lo smarrimento o il deterioramento comporterà l'addebito dei costi sostenuti per la duplicazione.  
In detto caso l'utente dovrà in ogni modo dimostrare la proprietà del veicolo od il legittimo possesso del medesimo, per poter ritirare la tessera necessaria all'abilitazione all'uscita.
9. Il pagamento deve esser effettuato prima dell'uscita del veicolo presso le casse del parcheggio che convalideranno la tessera abilitante all'uscita; l'importo dovuto sarà quello risultante dalle tariffe esposte e stabilite con l'apposito provvedimento di cui al precedente comma 2. Tali tariffe sono esposte all'ingresso del parcheggio e si intendono conosciute ed accettate dall'utente. L'unico documento comprovante l'avvenuto pagamento è costituito dalla ricevuta di pagamento.
10. La sosta nel parcheggio prevista per una durata superiore a 48 ore, ancorché l'utente sia in possesso dell'abbonamento mensile, nelle aree con delimitazione degli accessi mediante sbarre od altro analogo sistema, dovrà essere preventivamente comunicata alla direzione del posteggio. Il Comune o per esso il Gestore si riserva, secondo le norme di Legge o del

presente regolamento, la facoltà di procedere alla rimozione delle vetture lasciate in sosta per un periodo superiore a novanta giorni, senza preventiva comunicazione, dopo aver esperito, preliminarmente, tutti gli atti necessari ed opportuni. Tale rimozione avverrà con onere e rischio a carico dell'utente.

11. E' fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo negli stalli di sosta appositamente delimitati, con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre di adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi. La civica Amministrazione o, per essa, il Gestore, è autorizzata a sanzionare i veicoli parcheggiati in modo irregolare e costituenti intralcio con le modalità di cui agli articoli seguenti.

12. All'interno del parcheggio l'utente deve rispettare con la massima cautela le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale predisposta dal Comune, nonché le segnalazioni indicate per iscritto mediante cartelli, oppure fornite verbalmente dagli addetti o dagli organi di polizia locale, dalle Forze dell'ordine dello Stato e dai Vigili del fuoco. L'inosservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire all'utente inadempiente l'esclusiva responsabilità in relazione ad eventuali pregiudizi a veicoli di terzi, a persone o cose.

13. Sulle corsie d'accesso, di manovra, d'uscita, nonché sulle rampe dei parcheggi comunali sono vietate la sosta, la fermata e l'inversione di marcia.

14. Le autovetture che dovessero trovarsi nei posti auto riservati oppure nei parcheggi riservati ai disabili o, che creassero comunque intralcio alla circolazione, saranno soggette a rimozione forzata. I veicoli rimossi verranno trasportati alla depositaria comunale e riconsegnati previo il pagamento delle spese di trasporto e custodia, quantificate in analogia alle predette fattispecie commesse per violazione alle norme del codice della strada.

15. L'utente che occupa con il suo veicolo più posti di parcheggio, perché il mezzo ha dimensioni eccezionali, anche parzialmente, sarà tenuto al pagamento di una tariffa doppia ed il veicolo potrà essere rimosso.

16. La civica Amministrazione e/o il Gestore non sono responsabili in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualunque causa determinati con particolare riguardo agli atti vandalici.

17. Fermo rimanendo quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, od eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatisi all'interno delle aree di parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione al personale in servizio e, comunque, prima dello spostamento del veicolo in sosta, il personale di servizio dovrà provvedere ad avvisare senza ritardi, la sala operativa del Comando di Polizia Municipale e, in difetto, le Forze dell'ordine dello Stato .

18. Il gestore e la civica Amministrazione declinano ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali e o sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi o la cui presenza possa comunque costituire invito al furto.

19. Nel caso di parcheggi in struttura, sia interrati che in superficie, occorrerà inoltre osservare il divieto di fumare, nonché le particolari prescrizioni di sicurezza rese note al pubblico con le modalità di cui sopra, con particolare riguardo alle prescrizioni per i veicoli con propulsori a metano o gpl, ovvero di grandi dimensioni.

20. Nei parcheggi gestiti attraverso sistemi automatizzati, quali sbarre meccaniche, potrà essere vietato l'ingresso, per motivi di sicurezza, ai veicoli diversi dalle autovetture.

21. Sulle aree adibite alla sosta libera ed a titolo gratuito, o nelle aree a pagamento con sistema di riscossione mediante parcometro, in qualsiasi modo individuate, ed all'uopo predisposte dal Comune, valgono per quanto compatibili le norme del presente regolamento fatto salvo l'applicazione specifica delle norme del codice della strada, per quelle aperte al libero transito indiscriminato, e quanto disciplinato successivamente.

### **CAPO III**

## **POSTEGGI AD ABBONAMENTO PERIODICO ANNUO O FRAZIONE E AFFITTO POSTI MACCHINA**

### **Articolo 3**

#### **Prescrizioni**

1. Le prescrizioni di cui al presente capo disciplinano la fruizione delle aree di parcheggio, per periodi annui o frazione, stabilendo i diritti e gli obblighi per gli utenti nonché le specifiche modalità di accesso e di utilizzo degli spazi adibiti alla sosta.

### **Articolo 4**

#### **Modalità di fruizione dei parcheggi**

1. L'accesso al parcheggio e l'utilizzo dell'apposito spazio di sosta (eventualmente numerato) sono subordinati al preventivo pagamento del canone periodico secondo le modalità fissate dalla civica amministrazione, con l'apposita deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente articolo 1, e di volta in volta comunicate con avvisi o altro sistema di informazione.

2. La stipula dell'abbonamento del posto auto o ciclomotore richiede l'indicazione da parte dell'utente delle

proprie generalità, del proprio indirizzo, del numero dell'utenza telefonica, nonché della targa del veicolo. Questi dati, necessari per il buon funzionamento del rapporto con l'utente, saranno comunque garantiti dalla massima riservatezza, ai sensi delle vigenti normative sul trattamento dei dati personali, ed in tal senso il titolare del trattamento sarà il Sindaco ed il responsabile del medesimo trattamento sarà invece il legale rappresentante dell'ente/società gestore/trice.

3. Agli aventi diritto viene rilasciato un apposito contrassegno o tessera.

4. Per il concreto ingresso nelle aree viene rilasciata, a ciascun avente titolo, ed a seconda della concreta configurazione del sito del posteggio utilizzato, un'apposita

tessera/transponder/contrassegno, i quali consentiranno l'attivazione della sbarra di accesso od altro sistema di chiusura posta a presidio delle aree. Allo stesso modo, il titolo di cui trattasi consente l'attivazione della sbarra, od altro analogo sistema, posta all'uscita delle aree, rendendo possibile il deflusso dei veicoli dalle zone adibite a parcheggio.

5. Eventuali veicoli o ciclomotori fatti accedere indebitamente potranno venire rimossi, salve le conseguenze negative, in termini di decadenza, a carico dell'utente che ha facilitato l'indebito ingresso nelle aree di un veicolo non autorizzato. I veicoli rimossi verranno trasportati alla depositaria comunale e riconsegnati previo il pagamento delle spese di trasporto e custodia, quantificate in analogia alle predette fattispecie commesse per violazione alle norme del codice della strada.

6. Per quanto non espressamente previsto al presente capo si rinvia alle prescrizioni di cui al capo I per quanto compatibili.

## **CAPO IV**

### **POSTEGGI NELLE AREE CHIUSE E/O DELIMITATE DI PROPRIETA' COMUNALE NON APERTE AL PUBBLICO**

#### **Articolo 5**

##### **Disciplina aree non adibite in via esclusiva al pubblico transito**

1. Il Comune per quanto concerne le aree di sosta all'interno di sue esclusive proprietà o in suo possesso, quali: cortili di istituti scolastici, di asili, od altre aree appositamente delimitate, ove è escluso l'accesso al pubblico transito o comunque lo stesso trova oggettive limitazioni, si riserva di adibirle alla sosta, laddove questa possibile e non crei disturbo alle attività scolastiche, assicurando la precisa delimitazione degli spazi pedonali e le vie di fuga, opportunamente dotati di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge, a veicoli di sua proprietà o a favore di veicoli di proprietà di dipendenti della civica amministrazione o di organi elettivi nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nel limite della capienza delle stesse.

2. L'autorizzazione alla sosta in dette aree sarà rilasciata a cura dell'ufficio traffico del Comando della Polizia Municipale, nei limiti di cui al comma precedente.

3. L'accesso da parte di veicoli non autorizzati comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 12.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 6**

##### **Funzioni**

1. All'interno delle aree di cui al presente regolamento, per quanto attiene le funzioni di regolamentazione, disciplina accesso e quant'altro in esso previsto, con particolare riguardo all'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'intera materia, il Comune esercita le potestà di cui all'articolo 823 comma 2° del codice civile.

## **Articolo 7**

### **Circolazione all'interno delle aree**

1. Nell'accesso al parcheggio e durante il transito all'interno del medesimo, ogni fruitore dovrà comportarsi con prudenza rispettando le usuali norme di circolazione stradale, muovendosi a velocità ridotta e prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito. Detti utenti, dovranno, altresì, rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le direttive fornite a voce dal personale addetto o degli organi di Polizia Locale.

## **Articolo 8**

### **Sistemazione del veicolo e accorgimenti**

1. Gli utenti dovranno parcheggiare il proprio automezzo o ciclomotore nello specifico stallo assegnato ed indicato da apposito numero, se previsto, oppure negli stalli liberi.
2. Lo stazionamento dovrà avvenire in modo corretto secondo l'orientamento predisposto dalla segnaletica orizzontale, rispettando le apposite linee tracciate sul manto stradale e delimitanti lo spazio di sosta.
3. Non è consentita la sistemazione del veicolo o del ciclomotore in altro stallo di sosta oppure in modo difforme dalla segnaletica orizzontale.
4. Eventuali irregolarità comporteranno l'immediata decadenza dalla titolarità del diritto di accesso e sosta, salva la possibilità di rimozione forzata del veicolo, in modo da porre termine all'irregolarità, con le modalità di cui al precedente articolo 4.
5. I singoli utenti dovranno evitare di creare situazioni di intralcio o di pericolo o di causare danno alle infrastrutture esistenti.
6. Lasciando il veicolo in sosta, il conducente dovrà curarsi di azionare il freno di stazionamento, nonché di chiudere accuratamente le porte del veicolo. Inoltre non dovranno essere lasciati all'interno del veicolo prodotti infiammabili, sostanze pericolose, così come già previsto dal precedente articolo 2. Sarà, altresì, sanzionato il conducente che lascia animali all'interno del suo autoveicolo.

## **Articolo 9**

### **Responsabilità**

1. Gli utenti dovranno evitare di arrecare danno agli altri veicoli, nonché alle strutture stradali ed ai manufatti ed arredi esistenti. Nel caso l'utente abbia arrecato un qualsiasi danno dovrà avvertire immediatamente il personale addetto alla gestione del parcheggio o, in difetto, la polizia municipale.
2. La Civica Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per danni provocati a terzi da altri veicoli durante le manovre inerenti il transito, il parcheggio, oppure per lo stazionamento non corretto del veicolo, da parte dell'utenza.

3. L'Amministrazione è altresì esente da responsabilità per eventuali danneggiamenti od altri illeciti perpetrati nei confronti dei veicoli parcheggiati nelle aree suddette; così come già stabilito al precedente articolo 1 commi 16, 17, 18.

## **Articolo 10**

### **Inadempienze**

1. Nel caso di accertata inosservanza delle presenti prescrizioni, nonché in caso di qualsiasi situazione di irregolarità, è in facoltà del Gestore o della Civica Amministrazione concedente, stabilire la decadenza dell'avente titolo con conseguente annullamento del contrassegno/tessera a suo tempo rilasciato/a.

2. Allo stesso modo si procederà in caso di omesso versamento del canone di affitto in sede di rinnovazione del rapporto.

3. Al recupero della somma non corrisposta l'Amministrazione Comunale o per essa il Gestore, si procederà secondo le leggi in vigore che disciplinano la materia.

## **Articolo 11**

### **Abbonamento e diritto al posteggio**

1. L'abbonamento non costituisce il diritto al posteggio salvo nelle aree ove ciò sia specificatamente previsto dal Comune o dal Gestore.

## **CAPO VI**

### **TARIFFE, ESENZIONI ED ABBONAMENTI**

#### **Articolo 12 – Tariffe**

1. Le tariffe ordinarie, quelle agevolate, nonché gli importi relativi alle varie tipologie di abbonamento sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.

2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del ticket orario emesso dai parcometri o da altre apparecchiature elettroniche, ovvero all'esposizione dell'abbonamento o contrassegni vari in corso di validità.

#### **Articolo 13 – Pagamento della sosta con abbonamenti**

1. Gli abbonamenti sono classificati a seconda del luogo, tipo e durata di sosta e sono rilasciati alle categorie di soggetti che verranno individuati contestualmente all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del piano tariffario.

2. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- a. corpi di polizia in servizio;
- b. vigili del fuoco in servizio;
- c. mezzi di soccorso in servizio;
- d. forze armate in servizio;
- e. pubbliche amministrazioni in servizio;



f. mezzi del Comune di Alcamo in servizio.

3. Il Sindaco si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso, e motivando il provvedimento, ulteriori esenzioni, temporanee e/o parziali. Il numero di tali esenzioni dovrà essere tale da non creare minori entrate significative al Comune. Le tipologie di esenzioni devono avere il parere della Commissione Consiliare Permanete di Studio e Consultazione di competenza.

#### **Articolo 14 – Permessi di sosta agevolati**

1. Il Sindaco si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso, e motivando il provvedimento, ulteriori agevolazioni, non comprese nelle fattispecie previste agli articoli precedenti, temporanee e/o parziali. Il numero di tali esenzioni dovrà essere tale da non creare minori entrate significative al Comune. Le tipologie di permessi sono soggetti a parere di cui al comma 3 dell'art. 13.

#### **Articolo 15 – Condizioni generali**

1. Con il ritiro della ricevuta e/o la presentazione della domanda di abbonamento e/o a seguito l'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, sarà affissa all'entrata dei parcheggi.

2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

3. In ogni caso il pagamento o il ritiro del biglietto, come pure il rilascio dell'abbonamento della sosta non garantisce in alcun caso la disponibilità del posto.

4. Gli utenti sono pertanto tenuti alla verifica dell'effettiva disponibilità del posteggio.

### **CAPO VII**

#### **VIGILANZA E RESPONSABILITA'**

#### **Articolo 16 – Responsabilità per danni**

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del Gestore, ove gli stessi non fossero coinvolti.

2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni.

3. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.

4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite forze di polizia.

#### **Articolo 17 – Vigilanza**

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Municipale e/o altri incaricati.

2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese.

#### **Articolo 18 – Rimozione dei veicoli**

1. Il Comune, ovvero il Gestore per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.

2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

### **CAPO VIII**

#### **NORME FINALI E SANZIONI**

##### **Articolo 19**

##### **Repressione degli abusi e sanzioni**

1. In caso di eventuale accesso e sosta abusivi, nonché di fruizione nonostante l'avvenuta decadenza, la civica Amministrazione, quale primario gestore dell'area, potrà procedere, direttamente alla rimozione e trasporto del veicolo all'esterno delle aree con spese a carico del soggetto proprietario del veicolo abusivamente introdotto e parcheggiato, con le stesse modalità richiamate agli articoli precedenti del presente regolamento e dal successivo comma 2.

2. Nei casi di cui al comma precedente gli organi di polizia provvedono a far custodire il veicolo presso la depositaria comunale con le stesse modalità e tempi di cui al codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione.

3. L'inosservanza delle prescrizioni, divieti, obblighi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione esclusiva delle norme di cui al codice della strada, laddove tale disciplina risulti operante, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal testo unico

degli enti locali, con l'applicazione dei criteri di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689, ivi compresa la rimozione del veicolo se prevista.

## **Articolo 20**

### **Controversie**

1. L'utente del parcheggio accetta le condizioni di cui al presente regolamento nel momento in cui fruisce dello stesso.
2. In ordine a qualsiasi controversia inerente l'utilizzo delle aree, fatto salvo gli aspetti meramente sanzionatori per i quali si rimanda alla disciplina di cui alla legge 689/91 citata al precedente articolo 12, è competente esclusivamente il Foro di Trapani.

## **Articolo 21**

### **Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà abrogato ogni norma Regolamentare avente ad oggetto l'analoga disciplina della sosta sulle aree comunali.

Letto il Regolamento, il Presidente pone a votazione il Regolamento per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

**Favorevoli:** Pipitone Antonio, Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

**Contrari:** nessuno

**Astenuti:** nessuno.

Il Regolamento è approvato con voto unanime.

Alle ore 18,35 esce il Consigliere Pipitone Antonio.

Passa a presiedere i Lavori il Vice Presidente Castrogiovanni Leonardo.

Il Vice Presidente Castrogiovanni dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Approvazione del “Regolamento per la istituzione e disciplina del mercato biologico di Alcamo”**”.

Il Vice Presidente invita il Consigliere Comunale Sciacca Francesco a dare lettura integrale del Regolamento ed ad integrare lo stesso con le modifiche concordate.

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il Comune di Alcamo istituisce un Biomercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. L'istituzione del Biomercato di Alcamo persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

## **Art. 2**

### **Modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare al Biomercato di Alcamo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Sicilia con particolare riferimento agli imprenditori locali e della Provincia di Trapani e Palermo con preferenza prioritariamente per quelli del territorio alcamese;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

## **Art. 3**

### **Presentazione delle domande**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune di Alcamo.
2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un gazebo nel mercato agricolo di Alcamo.
3. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:
  - anagrafica completa dell'azienda richiedente;
  - descrizione delle attività aziendali;
  - indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
  - stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.
4. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
  - copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
  - copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e di responsabilità prodotti;
  - copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.
5. La partecipazione al Biomercato è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. La presentazione della domanda di utilizzo del gazebo di Contrada Sant'Anna implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.
8. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i gazebo assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune di Alcamo, tenendo conto della data e del numero di protocollo.
9. I gazebo sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.
10. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione

al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.

11. Le domande di autorizzazione, in regola rispetto alle norme sul bollo e complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente 10 giorni dalla presentazione, si intendono accolte. Se vi sono posteggi disponibili ottengono l'assegnazione del gazebo, in mancanza di gazebo disponibili sono inserite nell'apposito elenco in attesa di gazebo disponibili.

12. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel Biomercato di Alcamo con assegnazione temporanea di un gazebo.

L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel Biomercato di Alcamo nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

#### **Art. 4**

##### **Condizioni di partecipazione**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel Biomercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati e non nel rispetto, però, della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;

d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

#### **Art. 5**

##### **Monitoraggio dei prezzi**

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio;

2. Ogni azienda partecipante deve trasmettere mensilmente al Comune di Alcamo una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

#### **Art. 6**

##### **Caratteristiche dei posteggi**

1. Il numero massimo dei gazebo disponibili coincide con gli stand realizzati entro la struttura di Contrada Sant'Anna destinati alla seguenti categorie merceologiche:

- prodotti di ortofrutta;
  - prodotti di florovivaistica;
  - prodotti lattiero – caseari;
  - insaccati;
  - vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;
  - miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
  - prodotti biologici.
  - prodotti artigianali.
2. Ogni area ha la superficie massima del gazebo.
  3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

## **Art. 7**

### **Calendario del mercato e orari**

1. Il Biomercato di Alcamo si svolge nell'area pertinenziale del biomercato di Contrada Sant'Anna, con cadenza giornaliera.
2. Il Biomercato osserverà l'orario stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. Il Biomercato non si apre in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 20 e 21 Giugno, 1° Novembre, Natale e Santo Stefano.

## **Art. 8**

### **Utilizzo del mezzo**

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi non necessari alla vendita devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione e senza intralciare l'accesso all'area.

## **Art. 9**

### **Durata della concessione del posteggio**

1. L'assegnazione dei gazebo ha validità di anni 7 o fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca dell'autorizzazione.
2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.
3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
  - in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
  - per malattia;
  - per cessazione dell'attività agricola;
  - per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di

partecipazione.

4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi dei partecipanti**

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del gazebo, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica, che verrà determinata in forma forfettaria dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 11**

##### **Pulizia del suolo pubblico**

1. Al termine dell'orario di vendita ogni operatore deve provvedere a depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni igienico -sanitarie**

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. 2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

#### **Art. 13**

##### **Attività collaterali**

1. All'interno del Biomercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

#### **Art. 14**

##### **Sanzioni**

1. La Polizia Municipale accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di Biomercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi

diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.



3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Letto il Regolamento, Vice il Presidente pone a votazione il Regolamento per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

**Favorevoli:** Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

**Contrari:** nessuno

**Astenuti:** nessuno.

Il Regolamento è approvato con voto unanime.

Alle ore 18,55 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Avendo esaurito la trattazione dell'O.d.G. alle ore 19,00 il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO

**IL VICE PRESIDENTE**  
CASTROGIOVANNI LEONARDO